

## TI\_GERICHTE 10.2004.370 vom 2. Februar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-02-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2004.370](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2004.370)

FR: TI\_GERICHTE 10.2004.370 du 2 février 2005

IT: TI\_GERICHTE 10.2004.370 del 2 febbraio 2005

### Volltext

Incarto n.10.2004.370/bep

DA 3012/2004

Bellinzona

2 febbraio 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare

\_\_\_\_\_

(difeso da: avv \_\_\_\_\_)

prevenuto colpevole di \_\_\_\_\_ ricettazione

per avere acquistato ed aiutato ad alienare una cosa che sapeva o doveva comunque presumere dalle circostanze essere stata ottenuta da un terzo mediante reato contro il patrimonio;

in specie,

per avere accettato, dal sedicente \_\_\_\_\_, in pagamento di asserite commissioni dovutegli, un'obbligazione \_\_\_\_\_, del valore facciale di NLG 100'000.- (circa CHF 71'300.-), risultata rubata presso la centrale della \_\_\_\_\_, nel periodo fine 1999/inizio 2000,

consegnandola, in data 9.1.2003, presso \_\_\_\_\_, in vista di depositarla, allorquando dalle circostanze in cui gli è stato consegnato il titolo (presso il bar di un \_\_\_\_\_ della stazione \_\_\_\_\_ della metropolitana moscovita, da una persona che conosceva solo di vista e che, in corso di inchiesta, è risultata avere utilizzato abusivamente il nominativo di \_\_\_\_\_ e la ragione sociale \_\_\_\_\_) avrebbe dovuto presumere trattarsi di un titolo di provenienza illecita;

reato previsto \_\_\_\_\_ dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti \_\_\_\_\_ a Lugano e a Mosca (Russia), nel corso del mese di ottobre 2003;

perseguito \_\_\_\_\_ con decreto d'\_\_\_\_\_accusa no. DA 3012/2004 di data 6 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 1 (uno) mese di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da espriare.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di frs. 1'700.-- (frs. 1'620.-- per spese di traduzione e frs. 80.-- per spese giustizia).
4. La restituzione, a crescita in giudicato del decreto d'accusa, del titolo \_\_\_\_\_, del valore facciale di NLG 100'000, sequestrato dalla Polizia in data 20.10.2003, alla parte lesa \_\_\_\_\_;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 settembre 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 2 febbraio 2005, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con scritto 28 gennaio 2005 ha riunito ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata la riduzione della pena e, in ogni caso, che non venga inflitta la pena accessoria dell'espulsione ;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se \_\_\_\_\_ è autore colpevole di ricettazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere inflitta la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero.

4. Se deve essere dissequestrato il titolo \_\_\_\_\_ del valore facciale di NLG 100'000.--, sequestrato dalla Polizia in data 20.10.2003 e se sì a favore di chi.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 55, 63, 160 cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall'imputazione di ricettazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3012/2004 del 6 settembre 2004;

ordina il dissequestro del titolo \_\_\_\_\_, del valore facciale di NLG 100'000, sequestrato dalla Polizia in data 20.10.2003 e la sua restituzione alla parte lesa \_\_\_\_\_.

caricale spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

LESA 1

Il presidente:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.